

---

*Titolo*

---

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA  
DIRETTIVA 2014/32/UE**

**“messa a disposizione sul mercato di  
strumenti di misura”**

**Allegato II - MODULO F - Conformità al  
Tipo basata sulla verifica del prodotto**

---

*Riferimento*

---

PR PART ON/MID/F

---

*Revisione e data  
entrata in vigore*

---

Rev. 0 del 20/04/2016

---

*Approvato da*

---

IMQ S.p.A. – Funzione FP

---

## Indice

<b>ART. 1.</b>	<b>PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 2.</b>	<b>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</b> .....	<b>3</b>
	2.1. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ AI SENSI DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE .....	3
	2.3. CERTIFICAZIONE CE/UE .....	3
	2.4. ESITO DELLA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ .....	3
<b>ART. 4.</b>	<b>ITER DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ</b> .....	<b>4</b>
	4.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA .....	4
	4.4. ALTRE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ .....	4
	4.4.1. <i>Verifica della conformità mediante esame e prova di ogni singolo strumento</i> .....	5
	4.4.2. <i>Verifica della conformità mediante esame su un insieme ridotto di strumenti scelto su base statistica</i> .....	5
	4.5. RIESAME E DECISIONE FINALE SUL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE .....	5
<b>ART. 7.</b>	<b>UTILIZZO DELLE CERTIFICAZIONI, MARCATURA CE, LOGHI</b> .....	<b>7</b>
	7.1. MARCATURA CE.....	7

## Art. 1. PREMESSA

*Aggiunta*

Nelle presenti Prescrizioni Particolari sono contenuti, secondo quanto stabilito all'Art. 2.2 del "Regolamento Generale per la valutazione della conformità ai sensi delle Direttive Comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato N. 0051" (nel seguito, riferito come "**Regolamento Generale**"), ulteriori dettagli per il rilascio da parte di IMQ S.p.A. dei pertinenti documenti di attestazione della conformità previsti dalla specifica direttiva applicabile.

Nel testo che segue sono riportate le sostituzioni, aggiunte o varianti relative ai singoli articoli del Regolamento Generale, ripetendone la numerazione. Gli articoli del Regolamento Generale non riprodotti nelle presenti Prescrizioni Particolari si intendono applicabili integralmente, esclusi gli articoli 4.2 e 4.3.

Le Prescrizioni Particolari del presente Regolamento sono riferite alla procedura di valutazione della conformità di cui all'Allegato II - Modulo F - Conformità al Tipo basata sulla verifica del prodotto, secondo quanto previsto dall'Articolo 17 della direttiva 2014/32/UE.

## Art. 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

### 2.1. Valutazione della Conformità ai sensi delle direttive comunitarie

*Aggiunta*

Il presente Regolamento si applica agli "**strumenti di misura**" richiamati nell'Articolo 2, comma 1 della Direttiva 2014/32/UE, e oggetto dell'accreditamento IMQ (qui di seguito i "**prodotti**").

### 2.3. Certificazione CE/UE

*Sostituzione*

Il Committente affida a IMQ, che accetta, in qualità di Organismo Notificato ai sensi della Direttiva 2014/32/UE (nel seguito, per brevità, "**Direttiva**"), l'attività di valutazione della *Conformità al Tipo basata sulla verifica del prodotto* come previsto dall'Allegato II Modulo F della Direttiva.

### 2.4. Esito della valutazione di conformità

*Sostituzione*

A conclusione del Servizio, IMQ rilascia al Committente il Certificato di Conformità relativo agli esami ed alle prove effettuate. In caso di esito negativo, IMQ rilascia al Committente apposita comunicazione con la descrizione delle non conformità riscontrate.

## Art. 4. ITER DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

### 4.1. Presentazione della Domanda

*Variante (2° Capoverso)*

La richiesta di accedere al Servizio in oggetto, da parte del Committente, avviene mediante presentazione ad IMQ di apposita Domanda di Certificazione, contenente le seguenti informazioni:

- generalità del Fabbrikante (ragione sociale, nome, indirizzo, stato giuridico, ecc.) e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- l'indirizzo del sito produttivo;
- descrizione del prodotto da certificare;
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro Organismo Notificato;
- tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti considerata;
- la documentazione tecnica relativa al Tipo approvato e una copia del certificato di esame UE del Tipo, se tale certificazione è stata rilasciata da altri Organismi Notificati. La documentazione tecnica deve essere fornita in lingua italiana; eventuali altre lingue sono accettate solo se questo è stato previsto in fase di offerta.

Per le spedizioni di documenti a mezzo posta (o corriere) il Committente deve utilizzare il seguente indirizzo:

#### **IMQ S.p.A.**

Via Quintiliano, 43 – I-20138 Milano

c.a. : Funzione Prodotto - Area Certificazione - Settore Direttive  
indicando nell'oggetto "Documentazione tecnica".

Inoltre, la richiesta deve fornire indicazioni sul lotto da provare (riferimento del lotto, numerosità del lotto e, ove applicabile, il numero di matricola di ciascun prodotto del lotto).

IMQ, contestualmente alla conferma dell'ordine, richiede di comunicare la data di inizio produzione dei prodotti interessati.

### 4.4. Altre procedure di valutazione della conformità

*Sostituzione*

La procedura di valutazione della conformità al Tipo basata sulla verifica del prodotto prevede che IMQ, in qualità di Organismo Notificato, esegua o faccia eseguire gli esami e le prove del caso per verificare la conformità del prodotto al Tipo descritto nel Certificato di Esame UE del Tipo e ai requisiti pertinenti della Direttiva.

A scelta del Fabbrikante, gli esami e le prove potranno essere eseguite o su ogni singolo strumento (par. 4.4.1 del presente Regolamento), oppure su un insieme ridotto di strumenti scelto su base statistica (par. 4.4.2 del presente Regolamento).

IMQ pianifica l'effettuazione delle verifiche e delle prove dei prodotti prescelti e definisce il programma di prova. Il programma di prova è scelto tenendo conto che i prodotti al termine delle verifiche devono risultare ancora funzionanti e non inficiati nelle loro caratteristiche prestazionali.

Qualora prove e verifiche non potessero essere eseguite presso la sede ovvero un'unità produttiva del Committente, le stesse verranno eseguite presso i laboratori IMQ o presso laboratori in subappalto. In questa eventualità, i prodotti selezionati dagli incaricati IMQ devono essere fatti pervenire, a cura del Committente, presso il laboratorio indicato dagli incaricati stessi. Il Committente deve prendere tutte le precauzioni affinché i

prodotti arrivino a destinazione in buono stato ed entro sessanta (60) giorni dalla data della visita di sorveglianza. Qualora il Committente non ottemperasse a tale obbligo, IMQ si riserva di ripetere visite a scopo di controllo, a carico del Committente stesso. Per la gestione dei campioni si applica quanto previsto al par. 3.2 che precede. Nel caso in cui la valutazione abbia dato esito positivo, l'iter procede con l'emissione del Certificato di Conformità.

Nel caso in cui, invece, uno o più dei prodotti provati fossero trovati non conformi al Tipo certificato e/o ai requisiti pertinenti della Direttiva, IMQ comunica per iscritto al Committente e informa, per quanto necessario, l'Autorità competente e gli altri ON, al fine di evitare che i prodotti interessati siano messi in commercio.

#### **4.4.1. Verifica della conformità mediante esame e prova di ogni singolo strumento**

Tutti i prodotti devono essere esaminati singolarmente e sottoposti a prove adeguate, definite nelle pertinenti norme armonizzate e/o a prove equivalenti definite nelle pertinenti specifiche tecniche, per verificarne la conformità al Tipo certificato, descritto nel Certificato di Esame UE del Tipo e ai requisiti pertinenti della presente Direttiva. In mancanza di una norma armonizzata, IMQ stabilisce, a proprio insindacabile giudizio, quali prove sono necessarie.

Il Committente deve comunicare la data o le date di disponibilità dei prodotti da sottoporre alle verifiche e alle prove.

#### **4.4.2. Verifica della conformità mediante esame su un insieme ridotto di strumenti scelto su base statistica**

Il Fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano l'omogeneità di ciascun lotto prodotto, e presenta i propri strumenti di misura alla verifica sotto forma di lotti omogenei.

Da ciascun lotto è prelevato un campione a caso, conformemente al procedimento statistico definito al paragrafo 5.3 dell'Annesso II, Modulo F.

Il Committente deve comunicare la data o le date di disponibilità dei prodotti da sottoporre alle verifiche e alle prove.

Tutti i prodotti devono essere esaminati singolarmente e sottoposti a prove adeguate, definite nelle pertinenti norme armonizzate e/o a prove equivalenti definite nelle pertinenti specifiche tecniche, per verificarne la conformità al Tipo certificato, descritto nel Certificato di Esame UE del Tipo e ai requisiti pertinenti della presente Direttiva, al fine di determinare se si debba accettare o rifiutare il lotto. In mancanza di una norma armonizzata, IMQ decide quali prove sono opportune.

Se un lotto è accettato, tutti gli strumenti di misura del lotto sono considerati approvati, ad eccezione degli strumenti del campione che siano stati riscontrati non conformi.

Se un lotto è rifiutato, l'Organismo Notificato adotta le misure appropriate per evitarne l'immissione sul mercato. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l'Organismo Notificato può decidere di sospendere la verifica statistica e prendere misure appropriate.

#### **4.5. Riesame e decisione finale sul rilascio della Certificazione**

*Aggiunta*

Il Certificato di Conformità rilasciato ha validità illimitata ed è riferito soltanto ai prodotti verificati che sono riportati nel certificato con l'indicazione del numero di matricola di ciascun esemplare o con il numero di lotto.

Con l'emissione del Certificato di Conformità IMQ esprime il consenso affinché il Fabbricante possa apporre il numero di identificazione **0051** nel corso del processo di fabbricazione.



## Art. 7. UTILIZZO DELLE CERTIFICAZIONI, MARCATURA CE, LOGHI

### 7.1. Marchatura CE

#### *Sostituzione*

Il Fabbricante, per gli strumenti risultati conformi al Tipo approvato descritto nel Certificato di Esame UE del Tipo e che hanno ottenuto da IMQ il Certificato di Conformità di cui al presente Regolamento, dovrà:

- apporre la marcatura CE (seguita dal numero identificativo di IMQ 0051) e la marcatura metrologica supplementare;
- redigere apposita dichiarazione di conformità UE; la dichiarazione identifica il modello di strumento per cui è stata redatta;
- fornire una copia della dichiarazione di conformità UE unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato; questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti è fornito a un unico utente.

È vietato apporre sui prodotti marchi o iscrizioni che possano confondersi con la marcatura CE. Il Committente dovrà distinguere in modo inequivocabile i suoi prodotti provvisti di marcatura CE da quelli che non ne sono provvisti.